



Scheda informativa

Diritto di partecipazione in relazione ai progetti di investimento

Versione aggiornata dal dicembre 2022

Management Summary

Le imprese di trasporto ferroviario e i raccordati dispongono di un diritto di partecipazione in relazione ai progetti di investimento a breve e medio termine dei gestori dell'infrastruttura. La ComFerr è responsabile dell'attuazione formale del diritto di partecipazione e quindi dello svolgimento del processo di partecipazione.

Premessa

Le decisioni dei gestori dell'infrastruttura (GI) relative a investimenti e misure di smantellamento nelle proprie reti si ripercuotono anche sulle imprese di trasporto ferroviario (ITF) e sui raccordati. In virtù del articolo 37a della legge federale sulle ferrovie (Lferr), alle ITF e ai raccordati interessati spetta un diritto a partecipare alla pianificazione di investimenti a breve e medio termine.

La ComFerr ha il compito di sorvegliare il rispetto formale del diritto di partecipazione. La competenza della Commissione è limitata al processo di partecipazione.

Piano di investimento

I gestori dell'infrastruttura sono obbligati a presentare i progetti di investimento per la propria rete ferroviaria in un piano di investimento pubblico. Il piano di investimento viene aggiornato ogni anno e contiene tutti i progetti di investimento pianificati per i cinque anni successivi, suddivisi in «Mantenimento della qualità» e «Ampliamento» (art. 24 dell'ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, OCPF).

Il Servizio di assegnazione delle tracce pubblicherà i piani di investimento di tutti i GI su una piattaforma elettronica.

Diritti delle ITF e dei raccordati interessati

Le ITF e i raccordati interessati da un progetto concreto di investimento di un GI godono del diritto di partecipazione. Ai sensi del nuovo articolo 37a Lferr e del nuovo articolo 24 capoverso 4 OCPF che entrano in vigore in tale data, essi potranno rivolgersi al GI per:

- richiedere informazioni sui progetti/investimenti contenuti nel piano di investimento;
- chiedere chiarimenti sul motivo per cui certi progetti/investimenti *non* sono stati inseriti nel piano di investimento;
- esprimere il proprio parere al riguardo.

Le ITF e i raccordati interessati possono contare su una risposta argomentata. Il GI è tenuto a fornire le informazioni e le motivazioni richieste. Il feedback dei gestori dell'infrastruttura sulle richieste di informazioni deve essere inviato per iscritto a tutte le ITF e i raccordati interessati e non solo (verbalmente) al richiedente.

Regolamentazione di settore

Il legislatore non prescrive nel dettaglio come debba svolgersi il processo di partecipazione. Spetta ai GI definire in una soluzione di settore sia il processo di partecipazione che i requisiti dei piani di investimento. Il processo di partecipazione deve essere trasparente affinché l'ITF e il raccordato possano esercitare per tempo e in modo efficace il loro diritto. I GI hanno la possibilità di concordare degli standard.

Ogni GI è direttamente responsabile della corretta applicazione del diritto di partecipazione. La ComFerr, da parte sua, verifica in qualità di autorità di vigilanza del mercato il rispetto delle disposizioni legali.

Applicazione del diritto da parte della ComFerr

La ComFerr è responsabile dell'attuazione del diritto di partecipazione e quindi dello svolgimento del relativo processo. Può decidere se la procedura è stata discriminatoria.

Se un GI lede in modo discriminatorio il diritto di partecipazione di una ITF o di un raccordato, questi ultimi possono intentare un'azione presso la ComFerr. La ComFerr chiarisce l'accaduto e decide se il trattamento ricevuto dai promotori dell'azione legale nell'ambito del processo di partecipazione è stato corretto sul piano formale. La ComFerr può stabilire tramite decisione che vi è stata una lesione del diritto di partecipazione e può disporre misure per il futuro. La decisione è definitiva.

In caso di presunte irregolarità nel processo di partecipazione e nell'applicazione formale del diritto di partecipazione è altresì possibile inviare una segnalazione alla ComFerr. Queste segnalazioni possono essere utili alla ComFerr per eventuali inchieste d'ufficio o per la sua attività di vigilanza permanente ([modulo di contatto](#)).

La ComFerr *non* è autorizzata a verificare il *contenuto* dei progetti di investimento (cfr. art. 24 cpv. 6 OCPF). Le imprese possono sottoporre all'UFT per decisione le proprie esigenze che il gestore dell'infrastruttura non ha considerato nel piano di investimento. La decisione dell'UFT è definitiva (cfr. art. 24 cpv. 5 OCPF).

Per maggiori informazioni:

Commissione del trasporto ferroviario ComFerr
058 463 13 00
info@railcom.admin.ch